

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

Oggetto: “Nostra proposta per la conclusione di un Contratto per la concessione del finanziamento agevolato previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 ottobre 2019 al fine di favorire la realizzazione di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la transizione verso il paradigma dell'economia circolare, per il miglioramento competitivo dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), alla [•];

tra

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Società Unipersonale, con sede in Roma, Via Calabria 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05678721001 (di seguito denominata l'**Agenzia**), in persona del [•] Dott. [•], nato a [•] il [•], giusta procura del [•] a rogito del notaio Dott. [•] Rep. n. [•] Rogito n. [•] domiciliato per la carica presso la sede della medesima Agenzia,

e

la società [•], con sede legale a [•], [•], capitale sociale [•], Partita IVA/Codice Fiscale [•], e iscritta nel Registro delle Imprese di [•] n. REA [•] in data [•], indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [•], (di seguito denominata il **Beneficiario**), in persona del [•] [•] nato a [•] il [•] documento di identità [•] rilasciato/a da [•] di [•] il [•], domiciliato per la carica presso la sede della/del medesima/o che agisce con i poteri a lui conferiti mediante [•] in data [•];

(l'Agenzia e il Beneficiario di seguito anche congiuntamente indicate “Le Parti”)

Premesso che

1. il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii., ha stabilito le “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
2. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, reca disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
3. il Decreto del 31 maggio 2017, n. 115 ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. il funzionamento del “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
4. il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito denominato MiSE) 30/10/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19/12/2019, n. 297, (di seguito denominato il Decreto) ha istituito un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

consentire la trasformazione tecnologica e digitale mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano nazionale Impresa 4.0 ovvero a favorire la transizione verso il paradigma dell'economia circolare, per favorire il miglioramento competitivo dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

5. in particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto, le risorse finanziarie necessarie alla concessione delle agevolazioni devono essere utilizzate coerentemente agli obiettivi ed ai criteri di selezione del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, Asse III, Azione 3.1.1, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 finale, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 finale, del 7 dicembre 2017 e, successivamente, con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 finale, del 19 dicembre 2018;
6. il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MiSE 23/06/2020 (di seguito denominato Decreto Direttoriale), ha stabilito gli elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell'intervento agevolativo in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano nazionale Impresa 4.0 ovvero a favorire la transizione verso il paradigma dell'economia circolare;
7. in data 11/01/2019 è stata stipulata tra il MiSE, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e l'Agenzia una convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione, di uno specifico contratto di conto corrente vincolato, in grado di garantire il pagamento dei fornitori dei beni agevolati;
8. in data 26/11/2018 è stata sottoscritta, dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MiSE e dall'Amministratore delegato dell'Agenzia, la convenzione per la regolamentazione dei rapporti e dei trasferimenti delle risorse tra il MiSE e l'Agenzia, in ordine all'attuazione degli interventi di cui al Decreto;
9. ai sensi del citato Decreto, l'Agenzia, è stata individuata quale soggetto gestore del fondo rotativo costituito in forma di strumento finanziario per la concessione del finanziamento agevolato, nonché quale soggetto responsabile della fase di erogazione alle imprese beneficiarie;
10. l'Agenzia, conformemente al D.Lgs. n. 231 del 2001 e ss.mm.ii., si è dotata di un proprio "Codice Etico", reso disponibile nel proprio sito internet, che prevede che i principi, i valori e le norme in esso contenuti, oltre ad applicarsi ai soggetti interni all'Agenzia, abbiano come destinatari anche i soggetti esterni che a vario titolo, direttamente od indirettamente, intrattengono rapporti con l'Agenzia medesima e che, pertanto, dovranno osservarne i contenuti;

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

11. il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii., ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 13 e 14, relativi agli aiuti a finalità regionale agli investimenti;
12. la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 è stata approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014 e ss.mm.ii.;
13. in data [•] il Beneficiario ha presentato domanda di accesso alle agevolazioni per un importo di € [•] a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 del Decreto;
14. al predetto programma è stato attribuito il codice identificativo domanda n. [•];
15. le risultanze istruttorie relative alla suddetta domanda hanno avuto esito positivo; il MiSE, in data [•] ha adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni in questione, sottoscritto dal Beneficiario in data [•] e trasmesso in data [•], a fronte del quale è stata concessa un'agevolazione complessiva pari ad € [•] (Euro •) [AgevolazioneTotale], a fronte di un investimento ritenuto ammissibile per € [•] (Euro •), di cui:
 - € [•] (Euro •) [AgevolazioneContoImpianti], nella forma di contributo in conto impianti;
 - € [•] (Euro •) [FinanziamentoAgevolato], nella forma di finanziamento agevolato;
16. è stata consultata la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) per il rilascio delle informazioni antimafia prot. [•] in data [•], effettuata ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (Decreto antimafia), per il Beneficiario;
17. è decorso, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Decreto antimafia, pena condizione risolutiva, il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consultazione della BDNA, ovvero il minor termine previsto nei casi di urgenza;

OPPURE IN ALTERNATIVA, NEL CASO DI LIBERATORIA ANTIMAFIA

- è stata rilasciata, in favore del Beneficiario, informazione antimafia liberatoria in data [•], protocollo n. [•], utilizzando il collegamento alla BDNA, ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del Decreto antimafia;
18. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità fino al [•], relativo al Beneficiario;
 19. ai sensi del citato Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, è stato registrato l'aiuto individuale relativo al programma codice identificativo domanda n. [•] identificato sul "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" con il «Codice Concessione RNA - COR» [•], Codice CUP [•].

Tutto ciò premesso tra le Parti si conviene quanto segue:

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

Art. 1 - Premesse

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2 Nel presente contratto, salvo quando diversamente previsto dal contesto, i termini e le espressioni utilizzati al singolare comprenderanno anche il plurale e viceversa.

Art. 2 - Concessione dell'agevolazione

2.1 L'Agenzia, ai termini ed alle condizioni previsti dal presente contratto, ed a fronte del citato provvedimento di concessione delle agevolazioni, concede al Beneficiario un finanziamento agevolato, pari ad € [•] (Euro •) corrispondente al [•] % (• per cento) delle spese di investimento ammissibili esplicitate nel provvedimento stesso, assistito da privilegio ex articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

2.2 Le agevolazioni di cui al punto 2.1 del presente articolo comportano un E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lorda), pari al [•] % (• per cento) della spesa attualizzata dell'ammontare degli investimenti ammessi, in funzione della dimensione aziendale e dell'area di localizzazione del programma degli Investimenti ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente.

2.3 Le agevolazioni di cui al punto 2.1 che precede sono concesse dall'Agenzia al Beneficiario all'esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni giusto provvedimento di concessione delle agevolazioni del [•] volto a [•].

2.4 L'ammontare del finanziamento di cui al precedente punto 2.1 calcolato, in questa sede, in via provvisoria sarà rideterminato, attraverso apposito provvedimento di concessione definitiva adottato dal MISE a conclusione del programma degli investimenti sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. L'ammontare del finanziamento agevolato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Art. 3 - Aumento o riduzione della spesa prevista per gli investimenti ed ammontare complessivo delle agevolazioni

3.1 L'importo massimo del finanziamento concesso rimarrà invariato se nel corso della realizzazione del programma degli investimenti saranno intervenuti aumenti della spesa complessivamente prevista, conseguenti a modificazioni o variazioni del programma degli investimenti che siano state comunicate all'Agenzia nei tempi e con le modalità di cui al successivo articolo 10.

3.2 Se, al contrario, fossero accertate diminuzioni della spesa prevista, queste potranno essere approvate qualora l'originario programma degli investimenti, ancorché rimodulato per effetto di tali diminuzioni, risulti sostanzialmente realizzato per natura, obiettivi e funzionalità. In tal caso, l'importo del finanziamento spettante al Beneficiario sarà proporzionalmente riparametrato in ragione dell'entità delle spese ammissibili complessive effettivamente sostenute dal Beneficiario.

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

Art. 4 - Obblighi del beneficiario

4.1 Il Beneficiario si obbliga:

- (a) ad effettuare i pagamenti dei beni oggetto di agevolazione esclusivamente tramite modalità che consentano la piena tracciabilità secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a) del Decreto;
- (b) a realizzare, salvo eventuali proroghe autorizzate dal MiSE ai termini ed alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, lettera e) del Decreto, il programma degli investimenti entro e non oltre i 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- (c) a rispettare i tempi, i criteri e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione previsti dal Decreto e dal Decreto Direttoriale;
- (d) a comunicare l'avvenuta realizzazione del programma degli investimenti entro 30 (trenta) giorni dalla sua ultimazione, intendendosi per tale quella corrispondente all'ultimo titolo di spesa ammissibile;
- (e) a presentare il primo SAL (Stato Avanzamento Lavori) entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- (f) a presentare l'ultimo SAL (Stato Avanzamento Lavori) entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come espressamente previsto all'articolo 9, comma 4 del Decreto;
- (g) a rendicontare esclusivamente le spese di cui all'articolo 6 del Decreto;
- (h) a garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25% (venticinque per cento) delle spese ammissibili complessive;
- (i) a comunicare tempestivamente le variazioni di cui al successivo articolo 10 del presente contratto secondo le indicazioni operative contenute all'articolo 9 del Decreto Direttoriale, nonché eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del citato Decreto antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
- (j) a non distogliere dall'uso previsto i beni oggetto del programma di investimento per almeno 3 (tre) anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lettera f) del Decreto;
- (k) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'Agenzia, dal MiSE, dalla Commissione Europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

- (l) a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal MiSE e dall’Agenzia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
- (m) a trasmettere al sesto mese, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, una dichiarazione, resa dal legale rappresentante o procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di avanzamento degli investimenti realizzati;
- (n) garantire che per le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull’ammissibilità delle spese. A tal fine il Beneficiario si obbliga a riportare nell’oggetto delle fatture e/o dei giustificativi di spesa o nella causale dei pagamenti connessi al programma di investimento agevolato la dicitura: «Spesa di euro _____ dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 30 ottobre 2019 - Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” FESR 2014- 2020 - ID [•] CUP [•]», fermo restando il rispetto di eventuali disposizioni che saranno adottate in merito all’utilizzo delle fatture elettroniche;
- (o) a conservare tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 (dieci) anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;
- (p) a garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
- (q) a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa di riferimento;
- (r) a non effettuare, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, modifiche nell’ambito dei processi aziendali che possano alterare la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma di investimento, compromettendone il raggiungimento degli obiettivi;
- (s) a non modificare il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell’iniziativa, fatta salva l’eventuale autorizzazione dell’Agenzia;
- (t) a rimborsare le rate di finanziamento agevolato alle scadenze previste nel piano di ammortamento in conformità a quanto previsto dal presente contratto;
- (u) a rispettare il Codice Etico adottato dall’Agenzia e reperibile sul portale istituzionale www.invitalia.it;

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

- (v) a rispettare gli indirizzi operativi stabiliti per i soggetti beneficiari degli interventi cofinanziati a valere sul Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014 – 2020 FESR con il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;
- (w) a rispettare le norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
- (x) ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dalle norme sul lavoro;
- (y) a tenere aggiornate le scritture contabili secondo i criteri della contabilità ordinaria per tutta la durata del finanziamento agevolato con espressa annotazione ed identificazione dei beni immobili e mobili ammessi alle agevolazioni;
- (z) ad esporre nel bilancio di esercizio le agevolazioni ricevute con indicazione nella nota integrativa dei criteri di contabilizzazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- (aa) ad inoltrare all’Agenzia, annualmente e fino all’estinzione del presente finanziamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa approvazione, copia integrale dei bilanci di esercizio depositati unitamente alle relazioni previste dalla legge;
- (bb) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 come modificato dall’articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- (cc) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, con le modalità allo scopo individuate dal MiSE;
- (dd) garantire il rispetto delle politiche dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione.

Art. 5 - Obblighi di informazione e pubblicità a carico del Beneficiario

5.1 Il Beneficiario si obbliga a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto indicato nelle linee guida disponibili al seguente link: http://www.ponic.gov.it/sites/PON/linee_guida_beneficiario/PONIC, come previsto all’articolo 10, comma 2, lett. e) del Decreto.

Art. 6 - Condizioni preliminari per le erogazioni

6.1 Nei limiti degli importi massimi di cui al precedente articolo 2.1, a condizione che il MiSE abbia reso

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

disponibili le somme di volta in volta occorrenti, l'Agenzia, fermi restando gli ulteriori termini, condizioni e modalità previsti dal presente contratto, procederà alla erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2.1 che precede, previa verifica della regolarità contributiva del Beneficiario ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. 1° giugno 2015, n. 125), nonché ogni altra verifica e/o adempimento previsti ex lege, ivi inclusa l'acquisizione della "informazione antimafia" ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'articolo 92, co. 3, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. La "informazione antimafia", ove di contenuto interdittivo, comporterà in ogni caso la risoluzione di diritto del presente contratto e la revoca delle agevolazioni concesse. In caso di intervenuta modifica della composizione dell'assetto gestionale e/o societario del Beneficiario l'Agenzia, preliminarmente alla relativa erogazione, provvederà, tra l'altro, a richiedere la "informazione antimafia", fatto salvo, anche in tal caso, quanto previsto dal citato articolo 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.,

6.2 Il beneficiario dovrà dimostrare la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 1, lett. e) del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 7 - Verifiche preliminari alle erogazioni

7.1 Nei limiti degli importi massimi di cui ai precedenti paragrafi 2.1, a condizione che il MiSE abbia reso disponibili le somme di volta in volta occorrenti, l'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del Beneficiario utilizzando esclusivamente i relativi modelli resi disponibili sul portale istituzionale dell'Agenzia al seguente indirizzo: www.invitalia.it.

7.2 Le richieste di erogazione dovranno essere firmate digitalmente dal Beneficiario ed essere trasmesse via PEC all'indirizzo: investimenti.innovativi@postacert.invitalia.it, ovvero secondo le differenti modalità che saranno comunicate tempestivamente dall'Agenzia attraverso il proprio sito istituzionale.

7.3 Fermi restando gli ulteriori termini e condizioni previsti dal presente contratto, tutte le richieste di erogazione devono essere trasmesse secondo le modalità e con la documentazione meglio esplicitate all'articolo 6 del Decreto Direttoriale e all'articolo 3 del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

7.4 Fermi restando gli ulteriori termini e condizioni previsti dal presente contratto, la richiesta di erogazione del SAL a saldo deve includere la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per il regolare esercizio dell'attività oggetto del programma degli investimenti e l'avvenuto adempimento degli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve, altresì, essere allegata la procura speciale.

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

Art. 8 - Erogazione delle agevolazioni relative al programma degli investimenti

8.1 Nei limiti dell'importo massimo indicato nell'articolo 2.1 che precede ed a condizione che il MiSE abbia fatto accreditare all'Agenzia le somme di volta in volta occorrenti, l'erogazione delle agevolazioni sarà effettuata dall'Agenzia a seguito del ricevimento della richiesta di erogazione con le modalità indicate dall'articolo 7 che precede, previo espletamento delle relative verifiche tecnico-amministrative in conformità alla normativa di riferimento.

8.2 Il Beneficiario può optare, con riferimento all'intero programma degli investimenti e senza possibilità di modificare la scelta effettuata nel corso della realizzazione dello stesso, per una delle seguenti modalità:

- a) erogazione per SAL sulla base di titoli di spesa non quietanzati, effettuata tramite conto corrente vincolato;
- b) erogazione per SAL sulla base di titoli di spesa quietanzati, effettuata tramite conto corrente bancario ordinario.

8.3 L'Agenzia, effettuate le verifiche previste dal Decreto e dal Decreto Direttoriale, eventualmente anche mediante sopralluogo presso l'unità produttiva, effettuato direttamente o tramite soggetti terzi, determina l'ammissibilità delle spese, in relazione alla loro pertinenza, congruità e regolarità amministrativa e contabile, ed entro i termini previsti dall'articolo 7 comma 4 e dall'articolo 8 comma 5 del Decreto Direttoriale provvede ad erogare le quote di agevolazione spettanti al Beneficiario, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni che, comunque, dovranno essere trasmesse entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. I beni relativi alla richiesta di SAL devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma degli investimenti secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 del Decreto. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, il Beneficiario deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, ovvero, sulla documentazione equipollente prodotta ai sensi del comma che precede, la timbratura elettronica i cui elementi distintivi sono rinvenibili sul portale istituzionale dell'Agenzia www.invitalia.it.

8.4 Saranno ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni dal beneficiario.

8.5 Le erogazioni in favore del Beneficiario saranno eseguite dall'Agenzia mediante accreditamenti bancari sul conto corrente intestato al medesimo Beneficiario, del quale dovranno essere forniti per iscritto all'Agenzia tutti gli elementi identificativi al momento della presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni. La scelta della modalità di erogazione non potrà essere modificata nel corso della realizzazione del programma d'investimento, come previsto dall'articolo 6, comma 5 del Decreto Direttoriale.

Art. 9 - Finanziamento agevolato

9.1 Nei limiti degli importi massimi di cui ai precedenti paragrafi 2.1, a condizione che il MiSE abbia reso disponibili le somme di volta in volta occorrenti, l'importo del finanziamento a tasso d'interesse pari a zero ed assistito da privilegio ex articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 sarà pari a Euro [•].

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

9.2 Il finanziamento avrà la durata massima di 7 (sette) anni.

9.3 Il Beneficiario sarà obbligato a rimborsare all'Agenzia il finanziamento ricevuto, mediante il pagamento di n. 14 (quattordici) rate semestrali, costanti, posticipate e consecutive, di capitale, con scadenza il 31 (trentuno) maggio ed il 30 (trenta) novembre di ogni anno. La scadenza della prima rata di ammortamento sarà quella immediatamente successiva alla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse. Nel caso in cui la data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricade nei 30 giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva.

9.4 I pagamenti dovuti dal Beneficiario per le rate di ammortamento del finanziamento dovranno essere eseguiti mediante accreditamenti bancari, con valuta fissa non successiva al quindicesimo giorno dalla scadenza di ogni singola rata sul conto corrente che sarà indicato dall'Agenzia nell'avviso di pagamento.

9.5 Sarà consentito il rimborso anticipato, anche parziale, del finanziamento senza obbligo da parte del Beneficiario di corrispondere alcuna indennità di rifusione non prima che siano decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data dell'ultima erogazione in favore del Beneficiario.

9.6 Per l'eventuale ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento indicate nei punti che precedono, per non più di 2 (due) rate, nonché di ogni altro importo dovuto, il Beneficiario dovrà corrispondere all'Agenzia interessi di mora da calcolare ad un saggio annuo pari al tasso ufficiale di riferimento UE vigente alla data di scadenza delle rate non pagate, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

Art. 10 - Variazioni soggettive e Variazioni oggettive

10.1 Nel caso di variazioni del Beneficiario a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni:

a) il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente all'Agenzia la variazione intervenuta inoltrando, unitamente alla richiesta di subentro, una dichiarazione con cui sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione, nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo. Nei casi in cui il soggetto originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all'atto societario che ha determinato la variazione, lo stesso rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute;

b) l'Agenzia verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità per la concessione delle agevolazioni medesime, ivi inclusi i requisiti dimensionali, nonché il rispetto del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, del Decreto, relativo alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato;

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

c) nel caso di operazioni di cessione di ramo d'azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'Agenzia accerta che l'oggetto della cessione sia un insieme organizzato di beni aziendali, dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale;

d) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, fermo restando che il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario.

10.2 Le variazioni di cui al precedente punto 10.1 che si verificano nel periodo intercorrente tra l'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni e la conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato sono oggetto di semplice comunicazione all'Agenzia. Nel caso in cui non sia trascorso il periodo in cui il Beneficiario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, la predetta comunicazione di variazione è accompagnata da una dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa.

10.3 Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato e agli obiettivi del programma.

10.4 Le variazioni attinenti al mero cambiamento del fornitore individuato nella domanda, così come le variazioni che riguardino la sostituzione dei beni di investimento identificati in allegato al provvedimento di concessione delle agevolazioni con altri aventi le medesime caratteristiche tecnico-produttive o caratteristiche più performanti, non devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia, che procede alla valutazione di tali modifiche nell'ambito dell'esame dei SAL.

10.5 Le variazioni dei beni di investimento, diverse da quelle di cui al precedente punto 10.4, qualora superino il 30% (trenta per cento) dell'investimento ammesso, devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia che, svolti gli opportuni accertamenti, comunica gli esiti degli stessi al MiSE per i conseguenti adempimenti. Resta fermo che l'importo complessivo dell'agevolazione concessa non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione. Nei casi in cui le predette variazioni non superino il 30% (trenta per cento) dell'investimento ammesso si applica quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del Decreto.

10.6 Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento, che determinino il superamento del termine di 12 (dodici) mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, sono oggetto di richiesta di proroga da parte del Beneficiario. La predetta richiesta, che deve essere trasmessa all'Agenzia entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del suddetto periodo di 12 (dodici) mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 (sei) mesi. L'Agenzia, svolte le opportune verifiche in relazione alla predetta richiesta di proroga, comunica gli esiti delle stesse al MiSE per i conseguenti adempimenti.

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

10.7 Ai fini del rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 6, lettera f), del Decreto, il Beneficiario è tenuto a comunicare all'Agenzia la sostituzione dei beni strumentali divenuti obsoleti o inutilizzabili per i quali ha proceduto alla sostituzione.

10.8 Nell'ambito dei programmi di investimento presentati dalle reti, eventuali variazioni in conseguenza di rinunce o revoche delle agevolazioni sono valutate esclusivamente nell'ambito dei singoli programmi di investimento cui sono riferite, fatta salva la possibilità, per l'Agenzia, di verificare che i programmi di investimento non oggetto di variazione risultino comunque inquadrabili nell'ambito della strategia della rete.

Art. 11 - Divieto di cessione dei crediti – Cumulo delle agevolazioni

11.1 Il Beneficiario non potrà cedere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, i crediti derivanti dal presente contratto pena la sua risoluzione. Quest'ultimo potrà, tuttavia rilasciare procure per l'incasso delle agevolazioni in favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii., ovvero nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 (cd. "Albo unico"), qualora da tali soggetti abbia ottenuto anticipazioni connesse alla realizzazione del proprio programma di investimento. Le procure saranno opponibili all'Agenzia solo se le saranno state notificate mediante ufficiale giudiziario e la sottoscrizione dei mandati sarà stata autenticata da un notaio.

11.2 Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al Decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del *Regolamento de minimis*.

Art. 12 - Controlli ed ispezioni

12.1 In ogni fase del procedimento il MiSE e l'Agenzia possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. Il Beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal MiSE o dall'Agenzia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

Art. 13 - Risoluzione del contratto di finanziamento

13.1 L'Agenzia avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento e di ottenere la restituzione, in un'unica soluzione, delle somme erogate, nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
- b) qualora il Beneficiario, per i beni del medesimo programma di investimento, abbia chiesto e ottenuto,

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di *de minimis*, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

c) violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario:

d) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all'articolo 4.1, lettera b) del presente contratto. La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la risoluzione nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

e) mancata attivazione, con riferimento all'unità produttiva agevolata ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo, del codice ATECO di attività economica cui è finalizzato il programma di investimento;

f) fallimento del Beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilità per il MiSE di valutare, nel caso di apertura nei confronti del Beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;

g) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

h) trasferimento, entro 5 (cinque) anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato, dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dall'unità produttiva incentivata ad altro sito produttivo situato al di fuori dell'ambito territoriale della stessa unità produttiva, in territorio nazionale, nel territorio dell'Unione europea e in quello degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di risoluzione si considera il trasferimento dell'attività economica effettuata da parte del Beneficiario dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con esso in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

i) violazione dell'obbligo di pubblicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

13.2 Il presente contratto potrà, inoltre, essere risolto nei seguenti casi:

a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva nei termini indicati all'articolo 5, comma 6, lettera f) del Decreto;

b) cessazione o delocalizzazione dell'attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento al di fuori delle Regioni meno sviluppate, nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

- c) cessione, nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprietà dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal Decreto;
- d) modifica sostanziale, nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attività economica, dei livelli occupazionali e/o della capacità produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato, compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;
- e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all'articolo 5, comma 6, lettera e) del Decreto, nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3 lettera e) del Decreto;
- f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto, purché la parte di investimenti realizzata relativa ai beni installati risulti organica e funzionale;
- g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto, purché la parte di investimenti realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;
- h) mancata restituzione, protratta per oltre 1 (uno) anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire all'Agenzia secondo le modalità stabilite nel presente contratto.

13.3 Con riferimento ai casi di risoluzione di cui al punto 13.2 che precede:

- a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è riconosciuta al Beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;
- b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) è riconosciuta al Beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;
- c) nel caso di cui alla lettera g) è riconosciuta al Beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;
- d) nel caso di cui alla lettera h), la risoluzione è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita alla data di adozione del provvedimento di risoluzione, comportando per il Beneficiario la decadenza dai benefici correlati al piano di rimborso del finanziamento agevolato.

13.4 L'Agenzia procede a risolvere il presente contratto anche in caso di inadempimento di tutti gli obblighi previsti dal Decreto e di inosservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.

13.5 Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, qualora si tratti di somme già erogate, il Beneficiario deve restituire gli importi dovuti oltre ad un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento UE vigente alla data di ciascuna erogazione, maggiorato di cinque punti percentuali così come previsto dal D.Lgs.123/98.

La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

13.6 Le modalità di restituzione delle somme dovute nei casi di risoluzione verranno comunicate dall'Agenzia al Beneficiario contestualmente all'adozione dell'atto che dispone la risoluzione del contratto di finanziamento.

Art. 14 - Rinvio

14.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio al Decreto, al Decreto Direttoriale, alle leggi ed ai provvedimenti da essi richiamati ed al provvedimento di concessione delle agevolazioni del [•] che, richiamati nelle premesse del presente contratto, ne costituiscono parte integrante.

Art. 15 - Spese

15.1 Le spese di ogni genere, anche quelle eventuali di natura fiscale relative al presente contratto, nonché ogni altra inerente e conseguente, sono ad esclusivo carico del Beneficiario.

Art. 16 - Elezione di domicilio

16.1 Le Parti eleggono domicilio come segue:

l'Agenzia presso la propria sede in Roma, Via Calabria n. 46, ed in difetto nel domicilio suppletivo presso il Comune di Roma, anche agli effetti previsti dall'articolo 141 c.p.c.;

il Beneficiario presso la propria sede in [•], Via [•], ed in difetto, nel domicilio suppletivo presso il Comune di [•], anche agli effetti previsti dall'articolo 141 c.p.c.

Art. 17 - Foro competente

17.1 Le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione a quanto stabilito nel presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 18 - Trattamento dati personali

18.1 I dati forniti dal Beneficiario saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità indicate nella normativa di riferimento e per le attività connesse.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'ottenimento delle agevolazioni e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dall'Agenzia in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), unicamente con mezzi elettronici e comunque automatizzati e non saranno oggetto di diffusione, e potranno essere comunicati unicamente ai Destinatari o Categorie di Destinatari descritti all'articolo 5 dell'informativa rilasciata ai sensi articolo 13 nell'area riservata ai proponenti sul sito istituzionale www.invitalia.it.

Titolare del trattamento dei dati è Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e la creazione d'impresa S.p.A., con sede a Roma, Via Calabria 46.



La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale

Al Beneficiario sono riconosciuti i diritti di cui ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, con le modalità e nei limiti indicati nella medesima normativa e tenuto conto del ruolo istituzionale svolto dall’Agenzia. In particolare, a mero titolo esemplificativo, si potrà richiedere all’Agenzia, in qualsiasi momento: la conferma che sia o meno in corso un trattamento inerente i dati personali del Beneficiario e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati; la rettifica di dati imprecisi e/o incompleti conservati dall’Agenzia (c.d. “diritto di rettifica”); la cancellazione dei dati che ha fornito all’Agenzia nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 17 del GDPR (c.d. “diritto all’oblio”); la limitazione del trattamento dei dati (c.d. “diritto di limitazione”); di opporsi al trattamento o revocare il consenso all’utilizzo dei dati personali effettuato dall’Agenzia per le finalità di cui alla presente informativa (c.d. “diritto di opposizione”).

Il Beneficiario, infine, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Con la firma del presente atto la proponente dichiara di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 e di averne compreso il contenuto.

Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei diritti della stessa dovranno essere inoltrate all’Agenzia scrivendo all’indirizzo investimenti.innovativi@postacert.invitalia.it e al Data Protection Officer: DPOinvitalia@invitalia.it.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.